

Milano, 12 Novembre 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 35/2019

LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020 – PARTE I

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.

Con la presente circolare si esaminano sinteticamente alcune delle novità significative qui di seguito indicate:

SOMMARIO

Novità in materia di compensazioni

- Compensazione crediti nel mod. F24 – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;
- Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- Accollo fiscale;
- Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 – Sanzioni;
- Contrasto alle indebite compensazioni – cooperazione fra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL;
- Cessazione partita IVA e VIES – Divieto di compensazione di crediti nel mod. F24;

Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito di contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

Novità in materia di utilizzo dei contanti

NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

Compensazione crediti nel mod. F24 - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (art. 3 c. 1 e 3)

Sono stati introdotti alcuni requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive e all’Irap, ovvero l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In pratica vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’Irap le stesse regole applicabili ai crediti IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2019 e quindi sono i crediti emergenti dai modelli Unico 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 rilevabili dai modelli Unico 2019 rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano alcun obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono.

Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 3 c. 2-3)

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (*home/remote banking*), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli F24 "a saldo zero" o di crediti d'imposta agevolativi che richiedevano comunque l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In pratica, anche per la presentazione, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, dei modelli F24 contenenti compensazioni, l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Accollo fiscale (art. 1)

Viene sancito, a livello legislativo, il divieto di accolto fiscale, laddove il debito sia estinto mediante crediti d'imposta dell'accollante.

Tale divieto vale quand'anche il credito dell'accollante sia esistente e utilizzabile in compensazione.

Ove ciò avvenga, il pagamento si considera non eseguito, e, sia nei confronti dell'accollante che dell'accollato, vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 13 del DLgs. 471/97 (da indebita compensazione per l'accollante, da omesso versamento per l'accollato).

Verranno emanati appositi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate per l'attuazione della norma.

Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 – Sanzioni (Art. 4 c. 5 – 8)

L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente dispone lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Con l'art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 si prevede una sanzione di 1.000,00 euro a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Contrasto alle indebite compensazioni – cooperazione fra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL (art. 3 c. 4)

Con l'art. 3 co. 4 del DL 124/2019 viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

I suddetti Istituti possono infatti inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza: che presentano profili di rischio;

Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.

Cessazione partita IVA e VIES – Divieto di compensazione di crediti nel mod. F24 (art. 2)

L'art. 2 del DL 124/2019 prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione nel modello F24 per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- il provvedimento di cessazione della partita IVA;
- ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione della partita IVA

Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:

- relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);
- senza limiti di importo dei crediti stessi;
- a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Esclusione dal VIES

Il divieto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:

- relativamente ai soli crediti IVA, senza limiti di importo;
- a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Scarto del modello F24

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI (ART. 4 C. 1-2)

Viene introdotto l'art. 17-bis nel DLgs. 241/97 che, disponendo una deroga al precedente art. 17 co. 1, ha ripartito tra committente e imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici gli adempimenti per il versamento delle ritenute fiscali dovute in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio, al fine di garantirne il versamento.

Le nuove disposizioni si applicano ai committenti che:

- rivestono la qualifica di sostituti d'imposta;
- sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette.

L'obbligo si applica alle ritenute fiscali (a titolo di IRPEF e relative addizionali) operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti al personale impiegato "nell'esecuzione dell'opera o del servizio".

Il nuovo obbligo si applica ai committenti che "*affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa*". Rientrano nell'ambito applicativo della norma i contratti che hanno per oggetto l'assunzione di un obbligo di fare, sia nell'ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:

- la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato;
- a mezzo PEC, l'elenco con il nominativo dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e l'importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il versamento;
- i dati identificativi del bonifico della provvista.

Deroga alla rimessa della provvista

- In alternativa alla provvista per il versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute.

Obblighi del committente

Il committente:

- deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;
- se ha ricevuto tempestivamente la provvista (o la richiesta di utilizzare corrispettivi maturati per le prestazioni svolte) deve eseguire il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 proprie posizioni creditorie;
- deve indicare nel modello F24 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria;
- deve comunicare entro 90 giorni eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice all'Agenzia delle Entrate competente.

Comunicazione del committente

Entro 5 giorni, il committente comunica a mezzo PEC all'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice di aver versato le ritenute.

L'impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l'Agenzia delle Entrate competente.

Responsabilità delle parti

Sia l'impresa appaltatrice o affidataria e l'impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l'inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico.

Ravvedimento operoso

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice inadempiente, entro 90 giorni dall'inadempimento, può fornire al committente la provvista o chiedere la compensazione con i corrispettivi maturati, trasmettendogli i dati necessari per versare gli importi per le ritenute, le sanzioni e gli interessi richiesti

per il ravvedimento operoso (*ex art. 13 del DLgs. 472/97*).

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;

nel corso di durata del contratto.

L'obbligo di versamento dei contributi relativi all'INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, rimane quindi in capo al datore di lavoro e non si trasferisce al committente.

Sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020 (art. 4 co. 2 del DL 124/2019).

NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo del contante (art. 18)

Viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

- l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;
- dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.

Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalue.

Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:

per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);

per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.



Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

L'art. 18 del DL 124/2019 stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

A decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Distinti saluti.